



Città di Pachino

Regolamento per la gestione e l'uso degli Impianti Sportivi Comunali e degli Immobili Comunali adibiti a Palestre.

Indice

- Art. 1 - Definizioni**
- Art. 2 - Classificazione ed Individuazione degli impianti sportivi**
- Art. 3 – Oggetto e finalità**
- Art. 4 – Classificazione delle attività sportive**
- Art. 5 – Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti**
- Art. 6 – Quadro delle Competenze**
- Art. 7 – Modalità di richiesta e di concessione**
- Art. 8 – Assegnazione in uso episodico-saltuario ovvero continuativo degli spazi degli impianti sportivi e degli immobili adibiti a palestre**
- Art. 9 – Modalità e criteri per l'assegnazione in uso. Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza**
- Art. 10 – Oneri a carico degli utilizzatori**
- Art. 11 – Obbligo di trasparenza**
- Art. 12 – Sospensione delle assegnazioni in uso**
- Art. 13 – Revoca delle assegnazioni in uso**
- Art. 14 – Sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli immobili comunali adibiti a palestre**
- Art. 15 – Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri**
- Art. 16 – Sorveglianza e controlli**
- Art. 17 – Penalità**
- Art. 18 – Altre forme di gestione**
- Art. 19 – Tariffe per l'uso degli impianti sportivi**
- Art. 20 – Pubblicità del regolamento**
- Art. 21 – Rinvii**
- Art. 22 – Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, sia all'aperto che al coperto, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- d) per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) per concessione in uso, il provvedimento con il quale il Comune concede l'uso e la conduzione di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- f) per concessione in gestione, il provvedimento con il quale il Comune affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, almeno parzialmente, mediante assegnazioni in uso da parte del Comune;
- g) per canone, l'importo che il Comune riceve dal concessionario della gestione degli impianti;
- h) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare al Comune o al gestore dell'impianto;

Art. 2

Classificazione ed Individuazione degli impianti sportivi

- 1. Tutti gli impianti che, per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la loro storia, per la destinazione d'uso prevalente, per l'ampiezza dell'utenza servita, per il fatto di essere l'unico o uno dei pochi impianti compatibili con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti in città per una specifica disciplina sportiva, assolvono funzioni di interesse generale della città, sono classificati come impianti sportivi di rilevanza cittadina.
- 2. Sono da considerare impianti sportivi di rilevanza cittadina, anche quelli caratterizzati da particolare temporaneità della destinazione o da speciali modalità di acquisizione, come possono risultare quelli acquisiti in uso da terzi.

3. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti di rilevanza cittadina quelli di seguito indicati:
 - Tensostatico di Via dello Stadio;
 - Campo da calcio “Sasà Brancati”;
 - Campetti tennis Via dello Stadio;
 - Palestra scolastica di Via Rubera;
 - Palestra scolastica “ C. Sgroi”;
 - Palestra scolastica “ V. Brancati”;
 - Palestra scolastica “ G. Verga”;
4. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione nonché la modificazione dell’individuazione esistente si effettua con atto della Giunta Municipale.

Art. 3

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale nonché le modalità di utilizzo e di gestione degli immobili comunali adibiti a palestre.
2. Gli impianti sportivi comunali e quelli adibiti a palestre in uso a Istituti scolastici nonché le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, addestrativa ed agonistica ed, in subordine, per manifestazioni non sportive nell’ambito di un’organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio comunale e volte a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. L’uso pubblico degli impianti sportivi compresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività nel rispetto delle vigenti normative igienica e di sicurezza; l’uso degli impianti sportivi verrà assicurato a tutti i cittadini, in forma singole e collettiva, garantendo l’utilizzo anche a società ed associazioni sportive non affiliate e, quindi: a Società ed Associazioni Sportive, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, scuole dell’obbligo e superiori e, in genere, tutti gli organismi associativi che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello Sport, inclusi, pertanto, singoli cittadini.
4. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza in quanto finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti, nonché alla promozione di attività volte a favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

Art. 4

Classificazione delle attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione dei cittadini e degli organismi che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate attività sportive di preminente interesse pubblico: l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, le iniziative sportive di gruppi amatoriali nonché le attività fisico-motorie dei singoli cittadini ed, in ogni caso, tutte le iniziative ed attività direttamente patrocinate a qualunque titolo dal Comune; attività sportive di interesse pubblico: l'attività agonistica svolta mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I., federali ed internazionali, regionali e provinciali, di categorie giovanili. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui ai commi precedenti e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, gli impianti sportivi possono essere concessi in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

Art. 5

Apertura, orario di funzionamento e utenza degli impianti.

1. L'orario di utilizzo degli impianti sportivi comunali e degli immobili comunali adibiti a palestre è determinato in sede gestionale. Di norma è escluso il periodo notturno dalle ore 01,00 alle 08:00.
2. Per orario di utilizzo dell'area/immobile dedicata all'attività sportiva si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita.
3. Gli utenti non potranno accedere all'area/immobile dedicata all'attività sportiva in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.

Art. 6

Quadro delle competenze

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) il Consiglio Comunale:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo e la gestione del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- definisce, con il presente regolamento e con eventuali successivi atti di indirizzo, i criteri indicativi di assegnazione delle concessioni.

b) la Giunta:

- attribuisce la classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione e provvede alla modifica della classificazione esistente quando ciò si renda necessario in ragione di mutamenti intervenuti - o che si rende opportuno favorire - nella destinazione d'uso, o derivanti da mutamenti sostanziali nell'insieme degli impianti cittadini, o nelle esigenze dell'utenza e delle organizzazioni sportive;
- provvede alla formazione ed aggiornamento dell'elenco degli impianti sportivi;
- definisce, nell'ambito della disciplina generale nonché degli eventuali indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, le tariffe e le quote di contribuzione per l'uso degli impianti, nonché le eventuali agevolazioni;
- effettua la scelta del concessionario della gestione degli impianti, in ragione delle specifiche caratteristiche degli impianti medesimi e del contesto territoriale;
- all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, individua l'esistenza di una situazione di rilevanza imprenditoriale degli impianti e l'eventuale assegnazione di corrispettivi o rimborsi spese;
- definisce eventuali ulteriori criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti ad integrazione di quelli individuati con il presente Regolamento;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;

c) Il Dirigente (Responsabile di Posizione Organizzativa) dell'Ufficio Sport:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi di rilevanza cittadina, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento; in particolare definisce di anno in anno tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
- definisce le modalità e procedure per la gestione ed archiviazione dei dati relativi alle assegnazioni degli impianti e spazi sportivi di rilevanza cittadina e di quartiere da realizzarsi a cura dell'Ufficio Sport;
- svolge funzioni di controllo e di impulso e per quanto attiene alla corretta conduzione delle strutture sportive
- sospende ovvero revoca assegnazioni e/o concessioni nei casi previsti dal presente Regolamento ed applica, nei casi previsti, eventuali penali.

Art. 7

Modalità di richiesta e di concessione

1. Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali e degli immobili comunali adibiti a palestre dovrà essere presentata debita richiesta scritta al Sindaco, all'Assessore alle Attività Sportive e al Dirigente dell'Ufficio Sport, utilizzando l'apposita modulistica che sarà redatta dall'Ufficio Sport in cui sarà specificato: l'impianto richiesto, il programma delle attività ed il periodo richiesto.
2. Coloro che intendono utilizzare gli impianti sportivi per lo svolgimento di episodiche-saltuarie iniziative e manifestazioni sportive ed extrasportive devono presentare apposita istanza all'Ufficio Sport almeno 10 giorni lavorativi prima della manifestazione programmata. Nell'istanza devono essere indicati l'impianto richiesto, i contenuti della manifestazione, le finalità, i giorni e le ore di utilizzo, le eventuali attrezzature di allestimento e, se la manifestazione è aperta al pubblico, il prezzo del biglietto d'ingresso, se previsto, ed ogni altro elemento utile ai fini di una corretta valutazione per il rilascio della concessione d'uso.
3. Le società, le associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva iscritti all'Albo, le scuole di ogni ordine e grado, che intendono utilizzare in maniera continuativa gli impianti sportivi comunali, devono presentare apposita istanza annuale all'Ufficio Sport Comunale entro il 15 Settembre di ciascun anno. Nella istanza devono essere espressamente indicate l'impianto richiesto, il periodo di utilizzo, l'attività sportiva che si intende svolgere e il numero delle ore settimanali.
4. La richiesta di uso dovrà essere redatta e sottoscritta dal richiedente (nella figura del Presidente, o persona a ciò autorizzata, ove trattasi di Associazione, Gruppo, Sodalizio o altro oggetto giuridico).
5. Le istanze di concessione delle Società ed Associazioni sportive, se non sono iscritte all'Albo comunale, dovranno essere corredate da:
 - a) Atto Costitutivo in copia autenticata;
 - b) Statuto in copia autenticata;
 - c) Certificato di affiliazione alla Federazione o ad Enti di Promozione, relativamente alla disciplina per la quale è richiesto l'utilizzo degli impianti, vistato dal CONI per l'autenticità del documento.
6. I soggetti richiedenti sono obbligati a munirsi, a loro cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento dell'attività per cui chiedono l'uso degli impianti medesimi.
7. Qualora motivi di opportunità lo suggeriscano, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni e/o altre formule contrattuali con "Associazioni" e/o privati per l'uso continuativo degli immobili: convenzioni e/o altre formule contrattuali che dovranno peraltro essere ispirate ai principi del presente Regolamento, ai sensi delle vigenti disposizioni normative relative al rilascio delle concessioni ed alla sottoscrizione delle eventuali convenzioni.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO AGLI IMPIANTI

Art. 8

Assegnazione in uso episodico-saltuario ovvero continuativo degli spazi degli impianti sportivi e degli immobili adibiti a palestre

1. Alla programmazione ed all'assegnazione in uso di tutti gli impianti sportivi provvede il Servizio Sport presso l'Ufficio Comunale deputato.
2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato dal Servizio Sport sulla base delle norme vigenti e delle specifiche disposizioni in materia adottate dalla Giunta Comunale.
3. L'assegnazione in uso dell'impianto da diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nel relativo atto.

Art. 9

Modalità e criteri per l'assegnazione in uso. Ripartizione turni e fasce orarie d'utenza

1. L'assegnazione/concessione in uso è rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio Sport, ed, in sua assenza, dal Vicario del Servizio Sport, e, in assenza di questi, dal funzionario direttivo di grado immediatamente inferiore preposto al servizio. Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, il rilascio dell'assegnazione o concessione d'uso compete alla Giunta Comunale.
2. In nessun caso gli impianti sportivi possono essere concessi in uso per lo svolgimento di feste da ballo, veglioni e simili e comunque possono essere utilizzati per usi diversi da quelli per cui sono stati concessi.
3. E' fatto divieto di utilizzare gli impianti come sede sociale.
4. Gli Uffici Comunali redigeranno, con ogni possibile urgenza dettata dalla richiesta, il calendario d'uso sulla base delle richieste pervenute secondo ordine cronologico (che risulterà dalla ricevuta di protocollo di presentazione) ma sempre condizionatamente al soddisfacimento degli interessi pubblici di cui all'art. 4, comma terzo, e secondo le priorità di cui al comma successivo. Il periodo della assegnazione/concessione ed i relativi orari di svolgimento delle attività saranno concordati con i richiedenti caso per caso compatibilmente alle attività di calendario prenotate. Eventuali casi che rivestissero carattere di eccezionalità saranno valutati volta per volta. Per le gare di campionato, in caso di pluralità di richieste, verrà data la precedenza alla squadra che milita nella categoria superiore.

5. Il Comune assegna l'uso degli impianti sportivi e degli immobili comunali adibiti a palestre ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:
 - a) Società o Associazione che rappresenti la prima squadra della Città, militante cioè nel più alto campionato – indetto da federazioni riconosciute – della disciplina cui l'impianto da concedere si riferisce tra tutte quelle che nel territorio esercitano la medesima disciplina e che costituisce, in quanto tale, la massima e più radicata espressione sportiva del territorio;
 - b) Società e Associazioni sportive dilettantistiche che privilegiano il settore giovanile, Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, tutte aventi sede nel Comune di Pachino;
 - c) Associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro;
 - d) Aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;
6. Nei limiti del possibile le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività preparatorie ed agonistiche nel medesimo impianto.
7. La durata dell'assegnazione ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata.
8. L'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito alle scuole dell'obbligo che ne facciano richiesta limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, (eccezionalmente anche in orari pomeridiani compatibilmente con le attività già programmate).
9. L'assegnatario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni alle quali detto uso è assegnato dall'Ufficio.
10. All'assegnatario è fatto divieto di far utilizzare parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata dell'assegnazione d'uso ottenuta.
11. Il Servizio Sport provvederà periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte degli assegnatari. Nel caso in cui siano evidenziate discordanze tra l'assegnazione in uso e il loro utilizzo, è prevista la possibilità di revocare l'assegnazione dell'impianto.
12. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, l'assegnatario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Servizio Sport.
13. Gli spazi inutilizzati o successivamente resisi disponibili sono assegnati in uso con le stesse procedure e competenze sulla base delle ulteriori richieste ricevute o rimaste inevase.

Art. 10

Oneri a carico degli utilizzatori

1. L'accesso ai luoghi dedicati all'attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta autorizzazione personale.
2. E' vietata l'installazione di qualsiasi impianto o attrezzatura da parte degli utenti senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e dovrà essere rimossa a semplice richiesta o a fine delle attività programmate, lasciando la struttura comunale ripristinata a regola d'arte.
3. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali degli impianti attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
4. Gli spogliatoi ed i servizi igienici, in particolare, vanno rispettati e salvaguardati nella maniera più completa ed attenta in considerazione della loro insostituibile funzionalità. In tali locali deve essere assicurata la sorveglianza da parte degli utenti e dei responsabili dei vari gruppi utilizzatori.
5. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento del danno per consentire la rimessione in pristino degli impianti/attrezzature danneggiate, sempre fatte salve le responsabilità di altra natura o di altri soggetti.
6. Il Comune o il gestore, ove presente, e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi o furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
7. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al Comune o al gestore, ove presente atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune o della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.
8. Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l'installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell'attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
9. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge, devono essere effettuate esclusivamente dagli utenti senza alcuna responsabilità da parte del Comune. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della

struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e/o al gestore e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano previste.

10. Gli utenti sono tenuti, a loro cura e spesa, a garantire la presenza di servizi e presidi di prevenzione incendi, di pronto intervento e di ordine pubblico, durante lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, specie quando è prevedibile affluenza di pubblico; sono altresì tenuti alla presenza di un medico sportivo durante lo svolgimento degli allenamenti e delle gare.
11. Ai sensi della legislazione vigente in materia, nei locali degli impianti sportivi e degli immobili comunali adibiti a palestre è severamente vietato fumare.

Art. 11

Obbligo di trasparenza

1. Le Società, le Associazioni e gli Enti di promozione, che organizzano corsi di avviamento alle discipline sportive hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso delle palestre e dei campi di gioco, per tutta la durata di tali corsi, un apposito cartello sul quale devono essere indicati il nome della Società, Associazione o Ente di promozione sportiva, il nome degli istruttori, il tipo di corso, i giorni, le ore settimanali e la durata di svolgimento, il numero dei partecipanti e la quota di iscrizione, iniziale e/o mensile, qualora richiesta.
2. Per i tornei, le manifestazioni sportive non agonistiche, e per quelle extrasportive, aperti al pubblico, i concessionari sul cartello di cui al comma 1 devono indicare: il nome del responsabile, il tipo di attività o manifestazione, il prezzo del biglietto, se l'ingresso è a pagamento;
3. L'inosservanza degli obblighi prescritti al comma 1 e 2 comporta la sospensione immediata della concessione d'uso, ed in caso di perseveranza la revoca, fermo restando l'applicazione di una penale.

Art. 12

Sospensione delle assegnazioni in uso

1. La validità delle assegnazioni in uso degli impianti sportivi può essere temporaneamente sospesa, oltre che nell'ipotesi di cui all'art.11, comma 3, anche nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche e di manutenzione, con semplice comunicazione agli assegnatari.
2. La sospensione è prevista inoltre da parte del gestore della struttura, nel caso di condizioni climatiche particolarmente avverse e da parte dei Servizi Tecnici Comunali preposti alla sicurezza e manutenzione delle strutture e nei casi di forza maggiore o quando gli impianti non siano più agibili.

3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dagli assegnatari, né dal Comune.

Art. 13

Revoca delle assegnazioni in uso

1. Salvo l'applicazione di un penale, a seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di assegnazione, il Comune ha facoltà di revoca delle assegnazioni e sempre fermo restando l'obbligo dell'assegnatario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte le assegnazioni in uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
3. Il Comune ha altresì facoltà di revocare le assegnazioni in uso ovvero di non procedere a rilasciarle quando gli assegnatari o i richiedenti:
 - a) Risultino morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
 - b) Abbiano trasgredito alle norme del presente Regolamento o dei Regolamenti relativi all'uso degli impianti sportivi medesimi dati in concessione.
 - c) Abbiano trasgredito alle disposizioni integrative eventualmente emanate;
 - d) Abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

Art. 14

Sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli immobili comunali adibiti a palestre

1. E' consentita la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni degli impianti sportivi. Essa potrà essere fissa, mobile, sonora e audiovisiva.
2. La disciplina per l'utilizzo degli spazi interni ed esterni degli impianti sportivi, a scopi pubblicitari è rimessa alla determinazione della Giunta Municipale in sede di individuazione delle tariffe e/o attraverso il rinvio al vigente regolamento in materia di sponsorizzazione ed accordi di programma.

Art. 15

Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altri

1. All'interno degli impianti sportivi, compatibilmente con le strutture e gli spazi disponibili, possono essere attivati esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport. L'attivazione di

tali esercizi deve formare oggetto di apposito provvedimento autorizzativo della Giunta Municipale.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale, all'interno degli impianti sportivi, dovesse realizzare o ricavare strutture da destinarsi alla somministrazione di alimenti e bevande ovvero esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, l'affidamento dei relativi servizi avverrà a mezzo procedura di gara quale avviso pubblico per manifestazione d'interesse.

Art. 16

Sorveglianza e controlli

1. A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso per funzione di vigilanza il personale preposto dal gestore, il custode, il persona comunale incaricato.
2. Il personale preposto dal gestore e il custode, secondo le disposizione ricevute e sotto la responsabilità del gestore in particolare devono:
 - a) vigilare sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, sul funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
 - b) segnalare al gestore ed al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso;
 - c) far osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.
3. Nel caso in cui si dovessero verificare furti, scassi e atti vandalici, il personale di cui al comma 1, ha l'obbligo di segnalazione senza indugio agli organi competenti.

Art. 17

Penalità

1. In caso di inosservanza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente Regolamento e di quant'altro prescritto con la relativa concessione o assegnazione d'uso, il Comune ha facoltà di applicare una penale la cui cornice edittale sarà stabilita con atto della Giunta Municipale. Nei casi più gravi potrà, altresì, comunque sospendere o revocare la predetta concessione o assegnazione fermo restando l'applicazione della penale il cui ammontare sarà determinato discretamente in relazione alla gravità dell'inadempimento.
2. Le modalità, il tipo e la misura della penale saranno determinate con lo stesso provvedimento che stabilisce le tariffe d'uso.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 18

Altre forme di gestione

1. Nei casi in cui l'Amministrazione Comunale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, o parte di essi, la gestione viene affidata in via preferenziale alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali di seguito indicate secondo i criteri generali ed obiettivi da applicare nello specifico ordine di elencazione:

- A. Società o Associazione che rappresenti la prima squadra della Città, militante cioè nel più alto campionato – indetto da federazioni riconosciute – della disciplina cui l'impianto da concedere si riferisce tra tutte quelle che nel territorio esercitano la medesima disciplina e che costituisce, in quanto tale, la massima e più radicata espressione sportiva del territorio, sempreché ci sia la disponibilità della stessa alla gestione alle condizioni disposte dall'Amministrazione Comunale;
- B. Società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali che abbiano sede a Pachino ed esercitino in loco la relativa disciplina sportiva ed abbiano, altresì, significativo radicamento territoriale nonché dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Le relative procedure e criteri specifici di scelta, a fronte di più richieste di disponibilità, verranno fissate con apposita deliberazione di Giunta Municipale.

In entrambi i casi di cui sopra la concessione potrà riguardare solo i singoli impianti relativi alla disciplina sportiva di riferimento nonché i locali annessi, o comunque pertinenti, nonché, eventualmente, la gestione degli spazi pubblicitari di riferimento.

2. L'affidamento di cui al comma 1, lettere A e B, deve comunque avvenire all'esito di un confronto concorrenziale tra i soggetti indicati nella stessa disposizione normativa ed è in ogni caso subordinato alle seguenti condizioni:

- Valutazione discrezionale sulla opportunità, economicità e funzionalità di tale soluzione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- Versamento da parte della società concessionaria di un canone annuale il cui ammontare e modalità di versamento siano definiti in sede di convenzione;
- Che sia garantita dalla concessionaria l'ottimizzazione gestionale degli impianti in ragione delle loro caratteristiche strutturali sotto il profilo dell'assunzione degli oneri di manutenzione ordinaria della parte di impianto concesso e locali annessi e, eventualmente ove prevista in convenzione, anche la realizzazione di opere straordinarie necessarie per la funzionalità dell'impianto ovvero opportune per il miglioramento dello stesso senza impegno finanziario da parte del Comune;
- Che venga assicurata, a cura della concessionaria, la valorizzazione degli impianti concessi come poli attrattivi in senso ampio per tutta la comunità locale ed, in particolare, garantita la fruizione dell'impianto concesso da parte

di tutte le altre associazioni sportive della medesima disciplina sportiva, operanti nel territorio, secondo i criteri di equità e turnazione tali da soddisfare le esigenze di ciascuno nei rispetto delle prescrizioni in materia di tariffe imposte dal presente regolamento e determinate, quanto alla misura, dall'amministrazione comunale.

3. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente comma 1, lettere A e B, anche aventi configurazione giuridica imprenditoriale, è possibile, in caso di singoli impianti, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di cui al precedente comma 2 e secondo le regole dell'evidenza pubblica.
4. Parimenti si procederà attraverso le regole ordinarie dell'evidenza pubblica, cui potranno accedere tutti gli operatori, sportivi e non, con o senza finalità di lucro e/o connotazione imprenditoriale, nel caso di concessione in gestione dell'intera struttura sportiva cui afferiscono cioè impianti rotativi a diverse discipline sportive, tuttavia sempre rispettando i criteri di preferenza stabiliti dal comma 1 e dalle leggi vigenti.
5. In tutti i casi di affidamento in gestione, la stessa avviene mediante concessione disciplinata da apposita convenzione che definisca i criteri d'uso dell'impianto e i rispettivi diritti ed obblighi del concessionario. La convenzione dovrà essere predisposta dall'Ufficio Sport di concerto con l'Ufficio preposto all'Edilizia Sportiva, secondo gli indirizzi di volta in volta espressi dai rispettivi assessorati, ed approvata dalla Giunta Municipale. La stessa dovrà comunque contenere obbligatoriamente, ed a secondo ovviamente della tipologia di affidamento, almeno i seguenti elementi:
 - La durata dell'affidamento, che non può essere comunque superiore ad anni 10 (dieci), sarà in ogni caso individuata e congruamente riscontrata sulla scorta del progetto economico presentato dalla concessionaria e del relativo piano di ammortamento degli investimenti previsti;
 - Le modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune che della società concessionaria nonché le modalità di rescissione consensuale e di decadenza automatica;
 - L'indicazione della disciplina principale e di quelle accessorie o eventualmente ulteriori praticabili nella parte di impianto concesso o, se del caso, dell'intera struttura;
 - Gli oneri a carico del gestore con specifico riferimento alla manutenzione ordinaria, custodia, pulizia ecc. nonché, se del caso, eventuali lavori straordinari di migliorie ritenuti come interventi accessori alla gestione del servizio, ovvero eventuali investimenti ulteriori autorizzati dall'amministrazione per opere o strumentazioni connesse all'impianto e senza impegni finanziari a carico del Comune;
 - Gli oneri a carico del Comune e le modalità di esercizio del controllo da parte dell'ente proprietario;
 - La piena ed insindacabile facoltà dell'ente di utilizzare ciascun impianto sportivo concesso per lo svolgimento di manifestazioni comunali o organizzate

- e/o promosse dal Comune in collaborazione con altri enti pubblici o soggetti privati, previo semplice avviso al concedente, garantendo comunque il rispetto degli impegni di calendario della stagione sportiva agonistica;
- La determinazione dell'ammontare nonché le modalità di versamento di un canone ricognitorio ai sensi delle leggi vigenti, laddove ne ricorrano i presupposti di applicazione, nonché di eventuale corrispettivo per la gestione, negli altri casi ed ai sensi di legge;
 - L'applicazione ai soggetti terzi richiedenti delle tariffe d'uso temporaneo fissate dalla Giunta Municipale con apposito provvedimento nonché della disciplina di agevolazioni di cui al regolamento comunale vigente;
 - Il divieto di sub concessione, in tutto o in parte, dell'impianto oggetto della convenzione a qualsiasi titolo;
 - L'obbligo del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la R.C.T. e comunque per danni a persone o cose derivanti dall'uso da parte di chiunque della struttura concessa;
 - Le penali in caso di inadempienza agli obblighi assunti.

TITOLO IV TARIFFE

Art. 19

Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe ed all'eventuale prestazione di fideiussione, ove ritenuta necessaria in relazione alla peculiarità della concessione/assegnazione, in maniera differenziata per tipo di impianto, per fasce di utenza e per tempo d'uso degli impianti medesimi.
2. La definizione delle tariffe da parte della Giunta Comunale dovrà tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dei medesimi, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e favorire particolarmente l'accesso dei giovani. Qualora dovesse essere consentito l'utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive, la tariffa potrà essere adeguatamente maggiorata.
3. Le modalità di versamento delle tariffe vengono disciplinate con successivo provvedimento organizzativo dell'Ufficio Sport.
4. In ogni caso, ferma restando la prestazione dell'eventuale fideiussione, le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso di singolo utilizzo e/o manifestazione. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti. In sede organizzativa si potrà altresì prevedere e regolamentare, in funzione dello snellimento delle procedure per gli utenti abituali, la possibilità per le società ed associazioni iscritte all'Albo

Comunale, che ne facciano espressa richiesta, di versare anticipatamente una somma una tantum da cui scomputare progressivamente i costi del singolo utilizzo, con obbligo di reintegrare tale deposito a richiesta dell'ufficio e comunque prima del suo totale esaurimento.

5. Le tariffe devono consentire un'entrata, in rapporto ai costi di gestione, in misura non inferiore al limite stabilito dalla legge. La Giunta Comunale, annualmente, definisce, non oltre la data della deliberazione del bilancio di previsione, la misura percentuale dei costi complessivi di gestione da finanziare con le tariffe.
6. Le manifestazioni sportive organizzate dagli istituti scolastici, per propri gruppi sportivi, sono esenti dai pagamenti della tariffa d'uso, come pure sono esenti dai pagamento della tariffa d'uso tutte le attività sportive rientranti nell'attività didattica scolastica.
7. Per tutte le manifestazioni sportive con biglietto d'ingresso a pagamento, oltre alla relativa tariffa prevista per ciascun impianto e per ciascuna fascia d'utenza, è dovuta una tariffa aggiuntiva nella misura del 5% dell'incasso lordo desunto dal borderò. Per le manifestazioni extrasportive la tariffa aggiuntiva è dovuta nella misura del 10% del predetto incasso. Alle manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza non si applica nessuna tariffa aggiuntiva.
8. Per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità sulla città, il Comune potrà concedere l'uso degli impianti anche gratuitamente attraverso il formale patrocinio delle stesse, previa apposita delibera della Giunta Comunale.
9. Sono esenti dal pagamento della tariffa d'uso le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) ed associazioni federali riconosciute in materia di disabilità.
10. In ogni caso, nell'ipotesi di mancato utilizzo delle strutture sportive ed a prescindere dalle cause che l'hanno determinato, non è consentito il rimborso dei versamenti effettuati.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi.
2. E' fatto obbligo a tutti i soggetti interessati di attenersi e fare attenere i propri iscritti, allievi e collaboratori alle norme del presente Regolamento.

Art.21

Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia, se compatibili ed applicabili, alle norme, anche regolamentari, delle Federazioni Sportive e alle leggi vigenti in materia.
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 22

Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in atti precedenti.